

**MESSAGGIO**  
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente l'approvazione del regolamento edilizio  
del Comune di Paradiso

(del 16 luglio 1954)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

Il Municipio di Paradiso sottopone alla ratifica di questo Gran Consiglio il nuovo regolamento edilizio del Comune, approvato dal Consiglio comunale il 2 luglio 1951 ed esposto al pubblico dal 3 luglio al 3 agosto del medesimo anno, senza provocare ricorsi.

Sul testo in esame devono essere fatte le seguenti osservazioni:

*Art. 1.* — Riteniamo opportuno un richiamo specifico alla legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali, alla legge sulla polizia del fuoco ed in genere ad ogni altra legge od ordinanza che disciplina la materia. Proponiamo quindi la completazione della norma in tal senso.

*Art. 24.* — Il riferimento all'art. 24 è errato; debesi citare l'art. 25.

*Art. 33.* — Questo articolo prevede, nella sua prima parte, delle distanze minime dalle strade comunali inferiori a quelle indicate dall'art. 9 LE. Essa toglie inoltre al Municipio la competenza conferitagli dall'art. 9 LE di decidere caso per caso sull'opportunità di concedere una deroga alla distanza prescritta.

Quanto alla seconda parte (cpv. 4) che fissa gli arretramenti da singole strade, non può trovare posto nel regolamento edilizio. Essa potrà invece essere inserita nel PR.

Interpellato in merito, il Municipio di Paradiso insiste perchè l'art. 33 sia approvato nel testo adottato dal Consiglio comunale, adducendo che lo stesso è stato desunto dal regolamento edilizio del Comune di Minusio, approvato dal Gran Consiglio in data 19 aprile 1943.

Lo scrivente Consiglio non ritiene di poter aderire a questa proposta e preavvisa per lo stralcio dei cpv. 1 a 4, che dovranno essere sostituiti dal testo dell'art. 9 LE. Il cpv. 5, che prevede un aggravamento della distanza minima, potrà invece essere approvato nel seguente testo:

«Per tutte le strade, stradicciole e sentieri pubblici non elencati nel PR. e specialmente per le strade situate nell'interno dell'abitato, nelle vecchie frazioni, il Municipio fisserà l'asse stradale definitivo, la larghezza del campo stradale e l'arretramento che dovranno avere dal ciglio stradale le nuove costruzioni, o nuove aggiunte a costruzioni esistenti, ritenuto che detto arretramento potrà essere aumentato sino a m. 6.— qualora la visibilità o l'estetica lo esigessero».

*Art. 30.* — L'art. 13 della legge 29 marzo 1954 sulle insegne e scritte destinate al pubblico prevede che le insegne devono essere approvate dal Dipartimento di polizia, su preavviso del Municipio. In base all'art. 14 della medesima legge, la tassa di concessione è prelevata dalla Autorità cantonale che devolve il 20% ai Comuni interessati. Resta implicitamente riservata ai Comuni la facoltà di applicare una tassa per l'occupazione di area pubblica.

Il testo proposto in sede comunale deve quindi essere corretto tenuto conto delle citate norme di legge.

Richiamato l'art. 22 della legge edilizia cantonale del 16 gennaio 1940, Vi proponiamo di ratificare nel senso dei considerandi il nuovo regolamento edilizio del Comune di Paradiso, adottando l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Janner*

Il Cons. Segr. di Stato :  
*Celio*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

che approva il regolamento edilizio del Comune di Paradiso

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 luglio 1954 n. 504 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — E' approvato il regolamento edilizio del Comune di Paradiso con le seguenti correzioni, varianti e completazioni :

*Art. 1.* — Viene così completato : ..artistico, « *sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali, sulla polizia del fuoco, ed ogni altra legge od ordinanza che disciplina la materia* ».

*Art. 24.* — Il riferimento all'art. 24 viene sostituito col riferimento all'« *art. 25* ».

*Art. 33.* — I cpv. 1, 2, 3, 4 sono stralciati e sostituiti col testo dell'art. 9 LE.

Il cpv. 5 viene così modificato :

« *Per tutte le strade, stradiciole e sentieri pubblici non elencati nel PR e specialmente per le strade situate nell'interno dell'abitato, nelle vecchie frazioni, il Municipio fisserà l'asse stradale definitivo, la larghezza del campo stradale e l'arretramento che dovranno avere dal ciglio stradale le nuove costruzioni, o nuove aggiunte a costruzioni esistenti, ritenuto che detto arretramento potrà essere aumentato sino a m. 6.— qualora la visibilità o l'estetica lo esigessero* ».

*Art. 80.* — Restano invariati i cpv. 1 e 3 (quest'ultimo diviene il cpv. 2). I cpv. 2 (ora 3) e 4 sono così modificati :

cpv. 3 : « *Testo e disegno delle insegne devono essere sottoposti al Municipio che li trasmetterà col proprio preavviso alla competente Autorità cantonale* ».

cpv. 4 : « *La posa di insegne sporgenti sull'area pubblica sarà soggetta a tassa da fissarsi dal Municipio secondo i criteri stabiliti dall'art. 79* ».

*Art. 2.* — Il presente decreto non essendo di carattere obbligatorio generale entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

---